

ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL'ISTITUTO DI BOLOGNA

REGOLAMENTO
Norme comuni alle Classi

Art. 1
Adunanze plenarie e congiunte

Le adunanze plenarie ordinarie sono indette per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per le letture delle relazioni sull'attività ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e, su iniziativa del Presidente, qualora questi lo ritenga opportuno in relazione ai fini dell'Accademia, o quando ne faccia richiesta una delle classi con propria deliberazione così come previsto dall'art. 21 dello Statuto. A tali adunanze potranno essere invitati anche gli Accademici corrispondenti.

L'adunanza plenaria straordinaria è indetta per la discussione e votazione di proposte di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 25 dello stesso.

Il Presidente dell'Accademia, sentito il Consiglio Direttivo, potrà indire adunanze congiunte delle due Classi, private o pubbliche, a seconda del loro oggetto, con invito anche agli Accademici Corrispondenti. Tanto le adunanze plenarie quanto le adunanze congiunte in assenza o impedimento del Presidente dell'Accademia, saranno presiedute dal Vice Presidente, o, in difetto, dall'Accademico effettivo presente più anziano di nomina o di età. Fungerà in esse da Segretario il Segretario della Classe di Scienze Fisiche («Segretario- Perpetuo»); in caso di suo impedimento o assenza il Segretario della Classe di Scienze Morali, o, in difetto, l'Accademico effettivo presente più giovane di età. Gli argomenti per le adunanze congiunte di cui al secondo comma, riguardanti temi generali, tavole rotonde, dibattiti, ecc., saranno determinati dal Consiglio Direttivo. La eventuale pubblicazione degli Atti di adunanze plenarie o congiunte è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 2
Maggioranze

Per la validità delle adunanze plenarie ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci effettivi.

In seconda convocazione, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità delle adunanze plenarie straordinarie convocate per la riforma dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi degli

accademici effettivi di ciascuna classe. La delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Art. 3 Convocazioni

Le convocazioni dell'Adunanza Plenaria sono disposte dal Presidente almeno 15 giorni prima delle riunioni e inviate agli Accademici, anche a mezzo fax od e-mail, all'indirizzo da essi segnalato alla segreteria dell'Accademia.

Le deliberazioni assunte dall'Adunanza Plenaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.4 (Elezioni suppletive)

Nel caso di elezioni suppletive alla carica di Presidente o di Vice Presidente, l'eletto resterà in carica per il periodo a scadere del triennio per cui era stata eletto il Presidente o Vice Presidente che viene surrogato.

Art. 5 Accademici

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto i membri non effettivi dell'Accademia si distinguono in:

- Corrispondenti italiani residenti: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che fanno parte dell'Università di Bologna (in tutti i suoi Poli) o che operano nel territorio di competenze dell'Accademia;
- Corrispondenti italiani non residenti: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che non fanno parte dell'Università di Bologna o che operano fuori del territorio di competenza dell'Accademia;
- Corrispondenti stranieri: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che non fanno parte dell'Università di Bologna o che operano fuori del territorio di competenze dell'Accademia e che non hanno la cittadinanza italiana.

L'Accademico effettivo o corrispondente residente che per un triennio non partecipa alle adunanze o ad altre attività dell'Accademia senza motivata giustificazione può essere collocato in una apposita categoria di membri in soprannumero e il suo seggio può essere considerato vacante.

A tutti gli Accademici viene consegnato un diploma di nomina. Agli Accademici effettivi spetta inoltre il distintivo e la medaglia per le riunioni pubbliche.

Art. 6
(Amministrazione)

L'amministrazione finanziaria e la gestione patrimoniale dell'Accademia compete al Consiglio Direttivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo dedicate ai bilanci dell'Accademia possono essere chiamati a partecipare i Revisori dei conti senza diritto di voto.

L'Amministratore e il Consiglio Direttivo sono tenuti a prendere le iniziative più opportune per incrementare le entrate e vigilare sulla buona gestione dei fondi patrimoniali. Gli Accademici assumono ogni opportuna iniziativa, con il Coordinamento dell'Amministratore, al fine di reperire nuove risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Accademia.

Per le spese connesse alla gestione ordinaria e straordinaria il Presidente ha la firma previa delibera del Consiglio Direttivo.

Per le spese non eccedenti il valore di € 2.000,00 l'Amministratore può provvedere anche disgiuntamente.

Art. 7
(Consiglio Direttivo)

Il Presidente e il vice Presidente nominano i Segretari e i Vice Segretari delle rispettive Classi, ad eccezione del Segretario perpetuo della Classe di Scienze fisiche che, ove necessario, viene designato dagli Accademici benedettini riuniti in seduta straordinaria. Il Presidente e il vice Presidente nominano l'Amministratore.

Le sopraccitate nomine devono avvenire entro un mese dall'inizio del triennio di Presidenza e sono pregiudiziali al regolare funzionamento del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, per qualunque causa, dei membri designati del Consiglio Direttivo, questi devono essere tempestivamente sostituiti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono disposte dal Presidente almeno 3 giorni prima della riunione e inviate, unitamente al relativo o.d.g., anche a mezzo fax o e-mail.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 8
(Comitato scientifico)

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico per la programmazione delle

proprie attività e per l'eventuale approfondimento di tematiche interessanti l'Accademia.

Il Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da sei componenti di cui tre appartenenti alla Classe di Scienze Morali e tre appartenenti alla Classe di Scienze Fisiche.

I componenti del Comitato Scientifico vengono rinnovati in occasione del rinnovo delle cariche statutarie.

I membri del Comitato Scientifico ove singolarmente convocati a discrezione del Consiglio Direttivo, partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 9

(Pubblicazioni delle Note e delle Memorie)

I criteri e i limiti di massima per la pubblicazione delle Note e delle Memorie saranno fissati dal Consiglio Direttivo anno per anno, e saranno comunicati agli Accademici prima dell'inizio dell'attività scientifica annuale. Comunque saranno a carico degli autori le maggiori spese di stampa inerenti a modifiche dei testi intervenuti in sede di bozze o di matrice.

Art. 10

(Personale)

Sono addetti all'Accademia un funzionario con la qualifica di Cancelliere e un applicato con la qualifica di Segretario.

In caso di necessità e qualora si verificassero condizioni particolari e sussista la disponibilità di risorse finanziarie, il personale potrà essere adeguatamente aumentato.

Art. 11

(Rapporti con l'Università di Bologna)

L'Accademia annette particolare importanza ai tradizionali rapporti con l'Università di Bologna e si impegna a ogni forma di collaborazione rivolta al raggiungimento dei rispettivi obiettivi istituzionali verso la ricerca e la formazione.

Art. 12

Rapporti con la Biblioteca Universitaria di Bologna

Presso la Biblioteca Universitaria, nell'interesse degli studiosi è da gran tempo in atto il deposito delle riviste e dei libri che pervengono all'Accademia. Fin che questo deposito, per carenze di locali

dell'Accademia, continuerà, il deposito stesso dovrà essere regolato con documenti scritti bilaterali, approvati dal Ministero dei Beni Culturali, che disciplinino il riconoscimento della proprietà perpetua dell'Accademia e i criteri di uso e di gestione del relativo patrimonio librario da parte della Biblioteca Universitaria quale depositaria protempore.

Art. 13 Proposte e iniziative

Gli Accademici hanno facoltà di presentare al Consiglio Direttivo ogni opportuna proposta che abbia ad oggetto l'attività dell'Accademia.

Le proposte intese alla modifica dello Statuto e del Regolamento vengono esaminate dal Consiglio Direttivo e, se accettate, vengono messe a disposizione dei partecipanti all'adunanza plenaria almeno quindici giorni prima della riunione. Lo stesso termine si osserva per le proposte formulate dal Consiglio Direttivo.

Le proposte si riterranno approvate qualora ottengano il consenso della maggioranza degli intervenuti.

Le relative deliberazioni saranno comunicate al Ministero dei Beni Culturali

CLASSE DI SCIENZE MORALI

Norme particolari

Art 1 (Nuove nomine)

L'adunanza per le nomine di nuovi Membri della Classe, disposta dall'art. 15 dello Statuto, sarà tenuta nel mese di giugno di ciascun anno : si procederà alla nomina di Accademici effettivi e corrispondenti per i soli seggi che si sono resi vacanti entro il 30 aprile precedente.

Art.2 (Candidature)

La nomina di Accademici effettivi e corrispondenti deve essere preceduta dalla designazione del candidato o dei candidati da scegliersi ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. La proposta, fatta per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno tre Accademici effettivi della Sezione cui appartiene o dovrà appartenere l'Accademico da nominarsi, dovrà essere trasmessa al Presidente della Classe entro il mese di maggio.

Art. 3 (Votazioni)

Se il numero dei candidati corrisponde al numero di seggi disponibili, per ogni candidato si procederà alla votazione per schede segrete. Il candidato si intenderà eletto se avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Se il numero dei candidati è superiore al numero di seggi disponibili, si procederà alla votazione per schede segrete. Ogni Accademico potrà disporre di un numero di voti pari al numero dei seggi disponibili. Si intenderanno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiori alla maggioranza dei votanti e fino ad esaurimento dei seggi disponibili.

L'esito delle votazioni di cui ai commi precedenti, viene accertato dal Presidente della Classe assistito dal Segretario o dal Vice Segretario e da due scrutatori nominati dal presidente prima dell'inizio delle procedure di voto.

Art. 4 (Validità delle adunanze)

Per la validità delle adunanze, di cui ai precedenti articoli, si osserveranno le disposizioni del 1° e 2° capoverso dell'art. 15 dello Statuto.

Art.5
(Vacanze nelle cariche)

Per le vacanze nelle cariche che si dovessero verificare nel corso del triennio, dovrà applicarsi il criterio di cui all'art. 2. delle norme comuni delle due Classi.

Art. 6
(Funzioni del Presidente)

Il Presidente della Classe convoca e le adunanze ordinarie e straordinarie, sottoscrive i verbali delle adunanze e le lettere di nomina e svolge tutte le attività di promozione e gestione delle attività della Classe.

Art. 7
(Funzioni del Segretario)

Il Segretario e il Vice Segretario della Classe, d'intesa col Presidente, collaborano alla gestione scientifica e amministrativa della Classe, curano la convocazione delle adunanze, il registro delle presenze, la redazione dei verbali, la corrispondenza, la diffusione delle attività scientifiche e culturali, nonché la stampa dei Rendiconti scientifici della Classe.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Vice Segretario ne assume le veci, pro-tempore, in tutti gli adempimenti istituzionali.

Art. 8

Per lo svolgimento delle attività correnti della Classe il Presidente può indire riunioni periodiche cui partecipano il Segretario e il Vice Segretario con invito esteso all'Amministratore.

Art. 9
(Registro delle adunanze scientifiche)

In apposita adunanza degli accademici effettivi della Classe, da tenersi entro il mese di maggio, il Presidente, il Segretario e il Vice Segretario presenteranno il programma delle adunanze ordinarie e delle attività scientifiche della Classe per l'anno accademico successivo.

Per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione di tali attività, il Presidente, il Segretario e il Vice Segretario possono avvalersi di un Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è costituito da non meno di tre accademici effettivi designati dalla Classe in apposita adunanza. I membri del Comitato scientifico in misura definita dalle norme comuni del presente Regolamento possono essere designati a far parte del Comitato scientifico dell'Accademia, ove costituito.

Art. 10
(Adunanze ordinarie e straordinarie)

Ogni anno si tengono almeno otto adunanze ordinarie della Classe. Alle adunanze possono partecipare tutti gli accademici effettivi, corrispondenti residenti e stranieri.

L'avviso della convocazione è inviato almeno dieci giorni prima della adunanza corredato dell'o.d.g. anche a mezzo fax od e-mail.

Il numero delle adunanze straordinarie è indeterminato. La partecipazione delle diverse categorie di Accademici a queste adunanze è decisa dal Presidente sulla base dell'ordine del giorno.

Un'adunanza straordinaria deve essere convocata quando almeno un terzo degli accademici effettivi ne faccia richiesta su un determinato argomento.

Delle deliberazioni delle adunanze viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11
(Pubblicazioni della Classe)

La Classe pubblica di norma un volume di Rendiconti all'anno. I requisiti per la pubblicazione dei lavori scientifici degli Accademici sono proposti dal Comitato scientifico della Classe nei limiti finanziari definiti dal Consiglio Direttivo.

La Classe può dar corso ad altre pubblicazioni, qualora approvate dal Consiglio Direttivo dell'Accademia, secondo criteri di scientificità e di economicità proposti dal Comitato scientifico.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente regolato valgono le norme di Statuto e le norme comuni di questo Regolamento.

CLASSE DI SCIENZE FISICHE

Norme particolari

Art 1 (Nuove nomine)

L'adunanza per le nomine di nuovi Membri della Classe, disposta dall'art. 15 dello Statuto, sarà tenuta nel mese di giugno di ciascun anno : si procederà alla nomina di Accademici Benedettini e corrispondenti per i soli seggi che si sono resi vacanti entro il 30 aprile precedente.

Art.2 (Candidature)

La nomina di Accademici Benedettini e corrispondenti deve essere preceduta dalla designazione del candidato o dei candidati da scegliersi ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. La proposta, fatta per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno tre Accademici Benedettini della Sezione cui appartiene o dovrà appartenere l'Accademico da nominarsi, dovrà essere trasmessa al Presidente della Classe entro il mese di maggio.

Art. 3 (Votazioni)

Se il numero dei candidati corrisponde al numero di seggi disponibili, per ogni candidato si procederà alla votazione per schede segrete. Il candidato si intenderà eletto se avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Se il numero dei candidati è superiore al numero di seggi disponibili, si procederà alla votazione per schede segrete. Ogni Accademico potrà disporre di un numero di voti pari al numero dei seggi disponibili. Si intenderanno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiori alla maggioranza dei votanti e fino ad esaurimento dei seggi disponibili.

L'esito delle votazioni di cui ai commi precedenti, viene accertato dal Presidente della Classe assistito dal Segretario Perpetuo o dal Vice Segretario e da due scrutatori nominati dal presidente prima dell'inizio delle procedure di voto.

Art. 4 (Validità delle adunanze)

Per la validità delle adunanze, di cui ai precedenti articoli, si osserveranno le disposizioni del 1° e 2° capoverso dell'art. 15 dello Statuto.

Art.5
(Vacanze nelle cariche)

Per le vacanze nelle cariche che si dovessero verificare nel corso del triennio, dovrà applicarsi il criterio di cui all'art. 2. delle norme comuni delle due Classi.

Art. 6
(Funzioni del Presidente)

Il Presidente della Classe convoca e le adunanze ordinarie e straordinarie, sottoscrive i verbali delle adunanze e le lettere di nomina e svolge tutte le attività di promozione e gestione delle attività della Classe.

Art. 7
(Funzioni del Segretario Perpetuo)

Il Segretario Perpetuo e il Vice Segretario della Classe, d'intesa col Presidente, collaborano alla gestione scientifica e amministrativa della Classe, curano la convocazione delle adunanze, il registro delle presenze, la redazione dei verbali, la corrispondenza, la diffusione delle attività scientifiche e culturali, nonché la stampa dei Rendiconti scientifici della Classe.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Perpetuo, il Vice Segretario ne assume le veci, pro-tempore, in tutti gli adempimenti istituzionali.

Art. 8

Per lo svolgimento delle attività correnti della Classe il Presidente può indire riunioni periodiche cui partecipano il Segretario Perpetuo e il Vice Segretario con invito esteso all'Amministratore.

Art. 9
(Registro delle adunanze scientifiche)

In apposita adunanza degli accademici effettivi della Classe, da tenersi entro il mese di maggio, il Presidente, il Segretario Perpetuo e il Vice Segretario presenteranno il programma delle adunanze ordinarie e delle attività scientifiche della Classe per l'anno accademico successivo.

Per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione di tali attività, il Presidente, il Segretario Perpetuo e il Vice Segretario possono avvalersi di un Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è costituito da non meno di tre accademici effettivi designati dalla Classe in apposita adunanza. I membri del Comitato scientifico in misura definita dalle norme comuni del presente Regolamento possono essere designati a far parte del Comitato scientifico dell'Accademia, ove costituito.

Art. 10

(Adunanze ordinarie e straordinarie)

Ogni anno si tengono almeno otto adunanze ordinarie della Classe. Alle adunanze possono partecipare tutti gli accademici effettivi, corrispondenti residenti e stranieri.

L'avviso della convocazione è inviato almeno dieci giorni prima della adunanza corredato dell'o.d.g. anche a mezzo fax od e-mail.

Il numero delle adunanze straordinarie è indeterminato. La partecipazione delle diverse categorie di Accademici a queste adunanze è decisa dal Presidente sulla base dell'ordine del giorno.

Un'adunanza straordinaria deve essere convocata quando almeno un terzo degli accademici effettivi ne faccia richiesta su un determinato argomento. La seduta straordinaria degli Accademici Benedettini per la nomina del Segretario Perpetuo, viene indetta dal Presidente qualora se ne presenti la necessità ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Delle deliberazioni delle adunanze viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Perpetuo.

Art. 11

(Pubblicazioni della Classe)

La Classe pubblica di norma un volume di Rendiconti all'anno. I requisiti per la pubblicazione dei lavori scientifici degli Accademici sono proposti dal Comitato scientifico della Classe nei limiti finanziari definiti dal Consiglio Direttivo.

La Classe può dar corso ad altre pubblicazioni, qualora approvate dal Consiglio Direttivo dell'Accademia, secondo criteri di scientificità e di economicità proposti dal Comitato scientifico.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente regolato valgono le norme di Statuto e le norme comuni di questo Regolamento.